

*Carissimi,*

il nostro studio è lieto di informarvi sulle varie misure fiscali previste dalla nuova legge di Bilancio 2023 (L.197 del 29 dicembre 2022).

Premessa:

La legge di Bilancio rappresenta lo strumento legislativo annuale per attuare interventi di politica economica. Per il 2023 tali disposizioni sono contenute nella legge 197/2022.

Molte norme dovranno attendere, per la loro entrata in vigore, l'emanazione di decreti attuativi o correttivi.

## **Le principali misure fiscali**

### **Regime forfettario**

*Articolo 1, comma 54*

Con la nuova legge di Bilancio si innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

### **Tassa piatta incrementale**

*Articolo 1, commi 55-57*

Si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfetario, una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali, nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024. La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfetario, si applicherà una tassa piatta del 15 per cento sulle variazioni di reddito (superiori al 5 per cento) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

## **Regime fiscale delle mance**

*Articolo 1, commi 58-62*

Sono qualificate come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le c.d. mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo.

Il comma 60 dispone che l'imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d'imposta.

Il comma 61 rinvia alle le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, in quanto compatibili, per la determinazione delle norme applicabili per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso con riferimento alle suddette fattispecie.

## **Tassazione premi risultato**

*Articolo 1, comma 63*

Si dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, la disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento (in luogo del vigente 10 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016 per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.

## **Incremento delle quote di ammortamento deducibili dal 3% al 6% dei fabbricati strumentali per i market**

*Articolo 1, commi 65-71*

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti in determinati settori, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

Si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati dalle imprese per l'attività svolta con i codici ATECO:

47.11.10 (Iper-mercati);

47.11.20 (Supermercati);

47.11.30 (Discount di alimentari);

47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);

47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);

47.19.10 (Grandi magazzini);

47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);

47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);

47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);

47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);

47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);

47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati);

47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);

47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);

47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti del TUIR, possono avvalersi dell'incremento al 6% in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori individuati in precedenza e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sono adottate le disposizioni di attuazione. Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi (2027).

### **Agevolazioni “prima casa” per under 36**

*Articolo 1, comma 74*

Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull'acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/constitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l'acquisto); niente imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento.

### **Detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di immobili di classe energetica A o B**

*Articolo 1, comma 76*

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50% dell'IVA sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.

### **Plusvalenze realizzate da soggetti esteri**

*Articolo 1, commi 96-99*

Si assoggettano a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia;

Non si considerano:

- i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa
- nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

Le disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dall'art. 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### **Assegnazione beni ai soci**

*Articolo 1, commi 100-105*

Sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

### **Estromissione beni ditta individuale**

*Articolo 1, comma 106*

Le disposizioni concernenti la c.d. estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

*Articolo 1, commi 107-109*

Si consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2023.

Le agevolazioni si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Nei territori montani (art. 9, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di CD e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle

agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

### **Definizione agevolata controlli automatizzati**

*Articolo 1, commi 153-161 e 163-165*

In dettaglio si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

### **Sanatoria irregolarità formali**

*Articolo 1, commi 166-173*

Si consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

### **Ravvedimento speciale**

*Articolo 1, commi 174-178*

Si permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

### **Definizione agevolata atti di accertamento**

*Articolo 1, commi 179-185*

Si introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.

### **Definizione agevolata delle controversie tributarie**

*Articolo 1, commi 186-205*

È disciplinata la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

### **Conciliazione agevolata**

*Articolo 1, commi 206-212*

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dal comma 186-205, è consentito definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

### **Rinuncia agevolata alle controversie**

*Articolo 1, commi 213-218*

Si introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agente delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

### **Regolarizzazione versamenti**

*Articolo 1, commi 219-221*

Si consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agente delle Entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

### **Annullamento automatico debiti fino a mille euro**

*Articolo 1, commi 222-230*

Si dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'Agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.

### **Definizione agevolata carichi (c.d. rottamazione)**

*Articolo 1, commi 231-252*

Viene prevista altresì la definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'Agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'Agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'Agente della riscossione comunica al



contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

## **Altre Misure Fiscali e non**

### **Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese**

*Articolo 1, commi 2-9*

Si riconoscono anche nel 1° trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (comma 2).

Si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;
- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023;
- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle predette agevolazioni con la C.M. n. 13/E/2022.

### **Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

*Articolo 1, commi 265-266*

Il comma 265 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno, ponendo la copertura dell'onere, pari a 1.467 milioni, a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027.

Il comma 265, modificando il comma 98 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

### **Credito di imposta nelle ZES**

*Articolo 1, comma 267*



Il comma 267 proroga al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), ponendo la copertura degli oneri a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021- 2027.

Il comma 267, modificando l'art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali).

### **Riversamento del credito R&S**

*Articolo 1, commi 271-272*

Posticipato al 30 novembre 2023 il termine per il riversamento del credito indebitamente utilizzato.

Si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per presentare la domanda per il riversamento del credito ricerca e sviluppo ex art. 5, commi 7-12, del D.L. n. 146/2021.

La certificazione di cui all'art. 23 del D.L. n. 73/2022, che ha la funzione di attestare il rispetto dei requisiti normativi per accedere al credito di imposta, opponibile agli uffici fiscali, presuppone che la violazione non sia ancora stata constatata mediante PVC (prima la norma parlava in generale di attività di controllo).

### **Correzione degli errori contabili**

*Articolo 1, commi 273-275*

La peculiare disciplina della correzione degli errori contabili, che attribuisce, alla presenza di determinati requisiti, rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, di cui all'art. 83 del TUIR come modificato dal D.L. n. 73/2022, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

### **Incremento dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata**

*Articolo 1, comma 276*

Eleva l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.

Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente.

Per effetto della modifica, il regime è adottato "naturalmente" se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:

- 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Tali limiti devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:

- "percepiti in un intero anno" (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguaglio ad anno);
- "conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico".

Quest'ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi sono considerati in base al principio di cassa.

Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.

### **Bonus mobili a 8.000 euro nel 2023**

*Articolo 1, commi 277*

Disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.

### **Limite all'utilizzo del contante**

*Articolo 1, commi 384*

Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche che persone giuridiche

### **Costi delle transazioni elettroniche**

*Articolo 1, commi 385-388*

Adottate misure per ridurre i costi delle transazioni elettroniche: le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni; verrà istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate per abbassare i costi delle operazioni fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro i 400mila euro; se il tavolo non definisce un livello equo o non sono rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, a un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni sotto i 30 euro (o il diverso limite concordato), che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell'incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a 400mila euro per le transazioni fino a 30 euro. Per l'accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà determinare la base imponibile anche mediante accertamento d'ufficio.

### **Ultimazione investimenti Sabatini**

*Articolo 1, commi 414*

Con un emendamento del Governo arriva il rifinanziamento della Nuova Sabatini. In particolare, le risorse stanziare ammontano a:

- 30 milioni per il 2023;
- 40 milioni ciascuno dal 2024 al 2026.

Il correttivo fa slittare di 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

## **Bonus investimenti 4.0**

*Articolo 1, comma 423*

Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
- 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).

## **Incentivi per il settore autotrasporto**

*Articolo 1, commi 503-504*

A favore del settore autotrasporto, vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi) per mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di

categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Modalità e termini per l'erogazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **Bonus sponsorizzazioni sportive**

*Articolo 1, commi 615*

Prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 50%, nel limite di 10mila euro, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

## **Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati**

*Articolo 1, commi 685-690*

Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, entro il limite di 20mila euro e nel tetto di spesa di 5 milioni di euro annui, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Stanziati ulteriori fondi per coprire tutte le istanze presentate per l’analogo bonus vigente negli anni passati.

## **Proroga del superbonus al 110%**

*Articolo 1, commi 894-895*

La proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione delle CILAS per conservare il superbonus al 110% anche nel 2023 interesserà solo i condomini con delibere approvate entro il 18 novembre.

Lo slittamento dal 25 novembre al 31 dicembre 2023 dei termini per acquisire il titolo abilitativo per poter fruire del 110% nel 2023 riguarda anche gli interventi di demolizione con ricostruzione.

In tutti gli altri casi, resta invece valida la tempistica dettata dal decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022). Pertanto, il superbonus sarà pari al 110% nel 2023:

- per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e al 25 novembre 2022 risulta effettuata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata);
- per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata);
- per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILAS.

Nell'ipotesi in cui le suddette tempistiche non saranno rispettate, per le spese sostenute nel 2023 il superbonus si riduce al 90%, per scendere ulteriormente al 70% per le spese sostenute nell'anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

Il superbonus invece continua a spettare nella misura del 110% fino al 2025 per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

## **Lavoro, famiglia e politiche sociali**

*Politiche attive e incentivi all'occupazione*

### **Esonero contributivo per l'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza**

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.

In particolare, il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Il beneficio - alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019 - è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36**

Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Anche in tal caso l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **Sgravio contributivo per l'assunzione di donne**

Il successivo comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come per i precedenti sgravi, anche l'efficacia di detta agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Per qualsiasi chiarimento e approfondimento, Ti invitiamo a contattarci, così da fissare un appuntamento con i nostri esperti e pianificare insieme a loro le strategie necessarie.

*Messina, 05 gennaio 2023*

*Dott. Giuseppe Saporita*

*Prof. Dott. Melo Martella*